

PROGETTO DI LEGGE
"MODIFICHE NORMATIVE PER IL COORDINAMENTO DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2018 N. 147
"REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI"

Art.1

(Modifica dell'articolo 12 della Legge n.147/2018)

1. L'articolo 12 della Legge 20 novembre 2018 n. 147 è così sostituito:

"Art.12

(Norme di coordinamento)

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell'unione civile.
2. La disposizione di cui al comma che precede non si applica alle norme della Legge 26 aprile 1986 n.49 non espressamente richiamate nella presente legge.
3. In materia di adozione resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti.

Art.2

(Integrazioni al codice penale)

1. Dopo l'articolo 149 del codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 149 bis

(Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale)

Agli effetti della legge penale le disposizioni contenenti il termine "matrimonio" si intendono riferite anche all'unione civile e quando contenenti il termine coniuge si intendono riferite anche alla parte di un'unione civile.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato o come causa di non punibilità essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile."

Art. 3

(Modifica dell'art. 150 del codice penale)

1. L'art. 150 del codice penale è così sostituito:

"Art. 150

(Omicidio)

L'omicidio è punito con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione e dall'arte, se il misfatto è commesso:

- 1) in persona dell'ascendente o del discendente, anche se naturali; dell'adottante o dell'adottato; 1 bis) in persona del coniuge **o del soggetto parte del vincolo legale di Unione Civile**, di soggetto convivente ovvero che era o è legato da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione;
- 2) con premeditazione;
- 3) con sevizie o mezzi crudeli;
- 4) mediante veneficio o con altro mezzo insidioso.

Si applica la prigionia di quarto grado nel caso di consenso della vittima.”

Art. 4

(Modifica dell'art. 156 del codice penale)

1. L'art. 156 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 156
(Eventi aggravatori)

Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente al viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità, perdita della capacità di procreare o mutilazione genitale, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica se la vittima è o era coniuge **o soggetto parte del vincolo legale di Unione Civile** o persona che è od era legata in relazione affettiva analoga, anche senza comprendere la coabitazione, ovvero se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che abita con il colpevole.”

Art. 5

(Modifica dell'art. 168 bis del codice penale)

1. L'art. 168 bis del codice penale viene così sostituito:

“Art. 168 bis
(Induzione alla prostituzione)

Chiunque induce altri alla prostituzione è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

La prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso:

- 1) con violenza, minaccia o inganno;
- 2) in danno di persona minore degli anni diciotto, ovvero che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica;

3) in danno di ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante, adottato, coniuge o **soggetto parte del vincolo legale di Unione Civile**, fratello o sorella.”

Art. 6

(Modifica dell'art. 172 del codice penale)

1. L'art. 172 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 172

(Circostanza aggravante)

Chiunque nelle circostanze previste dall'articolo precedente commette congiunzione carnale è punito con la prigionia aumentata di un grado.

La pena è aumentata di un grado se il fatto di cui al primo comma è commesso dal coniuge o **dal soggetto parte del vincolo legale di Unione Civile**, dal convivente, ovvero colui che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima.

La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente abile.”

Art. 7

(Modifica dell'art. 175 del codice penale)

1. L'art. 175 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 175

(Seduazione)

Chiunque si congiunge carnalmente con una donna minore degli anni ventuno, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata **o congiunta da vincolo legale di unione civile** e con promessa di matrimonio **o di unione civile**, è punito con la prigionia non superiore al secondo grado.”

Art. 8

(Modifica dell'art. 176 del codice penale)

1. L'art. 176 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 176

(Sequestro di persona a fine di libidine o di matrimonio)

Se il fatto previsto dall'articolo 169 è commesso per fine di libidine, di matrimonio **o di unione civile**, il colpevole è punito con la prigionia di terzo grado.”

Art. 9

(Modifica dell'art. 176 bis del codice penale)

1. L'art. 176 bis del codice penale viene così sostituito:

info@libera.sm • www.libera.sm



Sedi San Marino:

Civico10 - Strada di Paderna, 2 c/o Centro Fiorina - Domagnano - 0549 909833 - info@civico10.org
Sinistra Socialista Democratica - Via delle tamerici, 1/A - Domagnano - 0549 907656 - info@ssd.sm
Movimento Ideali Socialisti - Via 28 Luglio, 187 c/o Centro G - Borgo Maggiore - movimentoidealisocialisti@gmail.com
Riforme e Sviluppo - Via Ezio Balducci, 62 - Serravalle - riformeesviluppo@gmail.com

“Art.176 bis
(Matrimonio forzato)

Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio è punito con la prigionia di terzo grado. Chiunque attiri intenzionalmente con l'inganno una persona sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui quest'ultima risiede, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio **o una unione civile**, è punito con la prigionia di secondo grado.”

Art. 10
(Modifica dell'art. 223 del codice penale)

1. L'art.223 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 223
(Frode nel matrimonio **e nell'unione civile**)

Chiunque contrae un matrimonio **o un'unione civile** occultando all'altra parte la causa di invalidità, è punito con la prigionia di primo grado.

Se il matrimonio **o l'unione civile sono annullati** si applica la prigionia di secondo grado.

Art. 11
(Modifica dell'art. 223 del codice penale)

1. L'art.224 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 224
(Bigamia)

Chi, essendo legato da un matrimonio **o da un'unione civile** aventi effetti civili nel territorio di Stato, contrae altro vincolo che abbia effetti civili nel territorio medesimo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dall'ufficio di tutore o curatore. Alla stessa pena soggiace la persona che scientemente si lega in matrimonio **o unione civile** col bigamo.

Le pene sono aumentate di un grado se il bigamo ha indotto in errore la persona con la quale contrae il nuovo matrimonio **o unione civile**.

Il reato è estinto se è dichiarato nullo o è sciolto il primo matrimonio **o la prima unione civile** ovvero il secondo per causa diversa dalla bigamia.

La pena è estinta se la dichiarazione e lo scioglimento sopravvengono dopo la condanna.

Le cause di estinzione di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai compartecipi.”

Art. 12
(Modifica dell'art. 226 del codice penale)

1. L'art.226 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 226
(Divieto di inseminazione artificiale)

La donna coniugata **o unita civilmente** che senza il consenso del marito **o della parte con la quale è unita civilmente** si fa praticare l'inseminazione artificiale, è punita con la prigionia di primo grado.

Alla stessa pena soggiace chi ha fornito o procurato il seme a scopo d'inseminazione.

Se al fatto ha preso parte l'esercente di una professione sanitaria, si applica congiuntamente l'interdizione di primo grado dalla professione.”

Art. 13

(Modifica dell'art. 232 del codice penale)

1. L'art.232 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 232

(Abbandono del domicilio domestico)

Chiunque, senza giusta ragione, abbandona il coniuge non legalmente separato, **o la parte con la quale ha contratto unione civile non sciolta**, i figli minori, naturali o adottivi, il pupillo, in modo che restino privi di assistenza personale, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Non è punibile il colpevole che si riunisce alla famiglia anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado.”

Art. 14

(Modifica dell'art. 233 del codice penale)

1. L'art.233 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 233

(Violazione degli obblighi patrimoniali derivanti da rapporti di famiglia)

Chiunque omette di prestare il mantenimento necessario agli ascendenti, al coniuge, **alla parte di un'unione civile**, ai figli di minore età o inabili, legittimi, naturali e adottivi; abusa dei beni del coniuge, **della parte di un'unione civile**, dei figli o del pupillo o li malversa, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.”

Art. 15

(Modifica dell'art. 235 del codice penale)

1. L'art.235 del codice penale viene così sostituito:

“Art. 235

(Maltrattamenti)

Chiunque usa maltrattamenti contro persona della famiglia, **congiunta da unione civile** o comunque convivente, contro persona che era o è legata da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione, o contro persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito

con la prigionia di secondo grado. La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se deriva la morte."

Art. 16
(Coordinamento in materia di procedura penale)

1. L'articolo 96 del Codice di procedura penale è così sostituito:

"Art. 96 C.P.P.

Gli ascendenti e i discendenti, il coniuge della persona imputata o il **sogetto parte del vincolo legale di Unione Civile** non possono essere esaminati, tranne il caso che si tratti di parricidio proprio o di omicidio commesso nella persona del discendente, **sogetto parte del vincolo legale di Unione Civile.**"

